



9087/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/01/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEVERO CHIEFFI
Dott. UMBERTO GIORDANO
Dott. ~~FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO~~ *Massimo VECCHIO*
Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Dott. RENATO BRICCHETTI

- Presidente - SENTENZA
N. *4610*
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 35700/2009
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA / ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da:

1) LAURINO ANTONIO N. IL 16/10/1970

avverso la sentenza n. 113/2008 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del
28/05/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
RAFFAELE CAPOZZI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Roberto ROSSINI*,
che ha concluso per *l'inammissibilit  del ricorso per inon fista ufonditessa*
e carenza d'interesse

Udito, per la parte civile, l'Avv
Udito difensor Avv.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze



Entrate
00020971 00000ECC
00039696 10/03/2010
0001-0001G CC7C2554
IDENTIFICATIVO : 01080679500629

0 1 08 067950 082 5



P *Q*

FATTO E DIRITTO

con sentenza del 21.2.08, il Tribunale Militare di Napoli ha dichiarato LAURINO Antonio, maresciallo ordinario della guardia di finanza, in servizio presso la 2^a compagnia della Guardia di Finanza di Catania, penalmente responsabile del reato di disobbedienza aggravata (artt. 47 n.2 e 166 c.p.m.p), per avere omesso di obbedire all'ordine, attinente al servizio, di redigere rapporto di servizio, da allegare quale scarico al foglio di servizio n. 54 del 3.3.05, ordine intimatogli il 16.3.05 dal lgt. SARACENO Giuseppe e con nota del 14.3.05 dal lgt. LEOTTA Francesco.

Concesse gli le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, il Tribunale militare di Napoli ha condannato il LAURINO alla pena di mesi 4 di reclusione militare, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

LAURINO Antonio ha impugnato detta sentenza innanzi alla Corte Militare d'Appello, la quale, con sentenza del 28.5.09, in riforma della sentenza impugnata, ha assolto l'appellante dal reato ascrittogli con la formula "perchè il fatto non costituisce reato".

Avverso tale ultima sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione LAURINO Antonio, che ha dedotto i seguenti cinque motivi di ricorso:

1)-violazione e falsa applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica per avere la Corte Militare di Appello emesso sentenza di assoluzione con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" in luogo della formula "perchè il fatto non sussiste" (art. 606 primo comma lettere c) ed e) c.p.p.):

la formula assolutoria "perchè il fatto non sussiste" era da ritenere prevalente rispetto a quella "perchè il fatto non costituisce reato".

Ora, la Corte Militare d'Appello aveva ritenuto che il capo d'imputazione era rimasto sempre quello concernente la sua condotta omissiva tenuta il 16.3.05; che nessuna modifica era intervenuta al riguardo; che esso ricorrente con la lettera del 26.4.05 aveva elencato con sufficiente chiarezza gli adempimenti realizzati il 3 marzo e che sussisteva l'obiettivo dato che l'ordine era stato ottemperato con tale ultima lettera.

Esso ricorrente avrebbe dovuto quindi essere mandato assolto dal reato ascrittogli con la formula "perchè il fatto non sussiste", atteso che se la Corte Militare d'Appello aveva usato la formula assolutoria "perchè il fatto non costituisce reato", ciò significava che gli era stata contestata non la condotta omissiva del 16.3.05, ma la condotta da lui tenuta il 3 ed il 4 marzo, condotta mai contestatagli e dalla stessa Corte Militare d'Appello qualificata come irrilevante dal punto di vista penale;



2)-nell'ipotesi in cui il giudice di merito con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" avesse inteso riferirsi non all'imputazione, bensì ai fatti del 3-15 marzo 2005, in precedenza non contestati, nullità della sentenza impugnata per violazione del dovere di corrispondenza fra fatto contestato e fatto sanzionato, ex art. 522 c.p.p.:

in ordine ai fatti verificatisi fra il 3 ed il 15 marzo 2005 la Corte Militare d'Appello non aveva accolto alcuna delle sue numerose richieste, intese ad ottenere l'espletamento di prova contraria rispetto alle inattendibili deposizioni rese dai testi d'accusa, onde provare l'insussistenza dei fatti anzidetti.

Si erano in tal modo violate le norme sul giusto processo, nonchè sulla imparzialità e terzietà del giudice;

3)-nell'ipotesi di cui al motivo sub 2), manifesta contraddittorietà della sentenza per avere la Corte Militare dapprima espressamente ritenuto che il ritardo da parte sua nella compilazione del foglio di servizio non avesse avuto alcuna rilevanza penale; poi per avere ritenuto tale fatto non costituente reato:

l'utilizzazione della formula assolutoria "perchè il fatto non costituisce reato" implicava il riconoscimento del fatto reato dal punto di vista materiale e la sua non ascrivibilità all'imputato per difetto dell'elemento psicologico; la formula "perchè il fatto non sussiste" si riferiva invece non ad un qualsiasi fatto storico, ma a quello specifico fatto reato, comprensivo di condotta, evento e nesso di causalità.

Ora, se la Corte Militare di Appello aveva ritenuto il fatto contestato nel capo d'imputazione non solo come mero accadimento di vita, ma anche come fatto reato, allora sussisteva l'errore di diritto rappresentato col primo motivo di ricorso, in quanto la sua disobbedienza non si era mai verificata.

Qualora invece la Corte Militare d'Appello avesse inteso riferirsi ai fatti pregressi e non attinenti al capo d'imputazione, la motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria, in quanto tali pregressi fatti erano stati ritenuti privi di connotazione penale, siccome qualificabili come mera inosservanza della norma amministrativa, che prevedeva la redazione immediata del documento in questione, sì che era errata la formula assolutoria "perchè il fatto non costituisce reato";

4)-inosservanza della Costituzione e della legge penale militare, ovvero abnormità della sentenza, per avere la Corte Militare ritenuto che le condotte ascrittegli il 3 e 4 marzo 2005 integrassero inosservanza di norma amministrativa:

la Corte Militare d'Appello aveva palesemente esorbitato dal proprio potere giurisdizionale per avere qualificato il comportamento omissivo da lui tenuto il 4.3.05, quando non aveva immediatamente provveduto a redigere il documento di scarico allegato al foglio di servizio, come inosservanza di norma amministrativa;




5)-art. 606 primo comma lettera e) c.p.p.: omessa considerazione dei motivi di appello incentrati sulla insussistenza del fatto addebitato e dei fatti relativi al periodo 3-16 marzo 2005; omessa acquisizione e valutazione di prove decisive, ex art. 606 primo comma lettere d) ed e) c.p.p., consistite nelle richieste di prova contraria ai fatti esposti nella sentenza impugnata, istanze formulate sia innanzi al Tribunale Militare di Napoli il 6.10.07 ed il 6.12.07, sia innanzi alla Corte Militare d'Appello il 23.5.08, il 14.2.09 ed il 28.5.09:

più volte la giurisprudenza di legittimità aveva sancito il diritto dell'imputato all'ammissione ed alla valutazione della prova contraria dal medesimo richiesta.

La Corte Militare d'Appello aveva ritenuto la valenza probatoria delle dichiarazioni gravatorie rese dai testi LEOTTA, CILLI RUSCI, SARACENO e RAVIOLA, senza far luogo alle richieste di prova contraria formulate da esso ricorrente.

Con l'escussione di tali testi la Corte aveva ritenuto provati i fatti del 3 e 4 marzo 2005, sebbene tali fatti non facessero parte del capo d'imputazione; e non aveva nel contempo accolto le proprie reiterate istanze, intese ad ottenere l'escussione dei testi LOPERFIDO, LEOTTA, SARACENO e CILLI RUSCI; nè aveva fornito una sia pur minima spiegazioni in ordine all'ipotetica irrilevanza o superfluità dell'escussione di detti testi.

La sentenza impugnata andava pertanto annullata con rinvio, onde far luogo all'assunzione delle prove testimoniali omesse e far emergere l'inattendibilità dei testi d'accusa, si da far ritenere come non provati i fatti pregressi svoltisi fra il 3 ed il 15 marzo 2005.

1. Va preliminarmente rilevato che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la pronuncia di proscioglimento avvenuta con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", onde ottenere l'assoluzione con la formula "perchè il fatto non sussiste", tenuto conto della diversità degli effetti derivanti dalla prima formula rispetto alla seconda, essendo la prima evidentemente più sfavorevole all'imputato negli eventuali giudizi amministrativi, civili o disciplinari ai quali l'imputato possa essere sottoposto in relazione al reato contestatogli (cfr. Cass. 6[^], 9.1.2001 n. 2227, rv. 217976; Cass. 5[^], 28.9.04 n. 14542, rv. 231680).

2. Fatta tale premessa, ritiene questa Corte che il motivo di ricorso proposto da LAURINO Antonio sub 1) sia fondato.

Dall'esame complessivo della sentenza impugnata è dato infatti desumere che la pronuncia assolutoria, adottata nei confronti del ricorrente dalla Corte Militare

d'Appello, è stata emessa nella convinzione che il LAURINO, difformemente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non ha commesso la disobbedienza contestatagli nel capo d'imputazione, atteso che la Corte Militare d'Appello, meglio esaminato il quadro probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, ha ritenuto che il ricorrente aveva ottemperato all'ordine impartitogli con la lettera inviata gli il 23.4.05, trasmettendo a sua volta in data 26.4.05 una lettera, con la quale il ricorrente ha dettagliatamente reso edotta l'amministrazione militare dello specifico contenuto delle attività espletate, della loro durata e dell'articolazione effettiva dell'orario di servizio.

Dal che si deduce che, in ordine al reato contestato all'odierno ricorrente, la Corte Militare d'Appello, difformemente da quanto annotato a pag. 8 della stessa, ha inteso escludere non solo la carenza dell'elemento psicologico, ma la stessa sussistenza della materialità del fatto storico previsto dalla fattispecie incriminatrice, nel senso di avere escluso che il LAURINO abbia mai commesso alcuna disobbedienza.

Tale convincimento consente di ritenere che la formula assolutoria più aderente alle risultanze probatorie, così come insindacabilmente valutate nel merito dalla Corte Militare d'Appello, sia quella "perchè il fatto non sussiste", notoriamente più favorevole, rispetto a quella "perchè il fatto non costituisce reato", usata nei confronti del ricorrente, siccome avente in sé una maggiore ampiezza di effetti liberatori (cfr. Cass. SS.UU. 29.5.2008 n. 40049, rv.240815).

3. Ai sensi dell'art. 620 lettera l) c.p.p., questa Corte può procedere all'annullamento della sentenza emessa dalla Corte Militare d'Appello nei confronti del ricorrente senza far luogo a rinvio, ritenendosi adeguatamente chiare le conclusioni di merito, alle quali è pervenuta la Corte Militare d'Appello.

4. Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Roma, 14.1.10.

IL PRESIDENTE

A. Chiari

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Raffaele Cappi

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

- 8 MAR. 2010



IL CANCELLIERE

R. G. M.